

BANDO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'INSERIMENTO NELLA FASCIA AGGIUNTIVA DELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VERONA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3988 DEL 3 SETTEMBRE 2012.

In esecuzione della determinazione del Dirigente Settore Personale rep. n. 4941 del 22 ottobre 2012, viene indetto un bando per la presentazione delle domande per l'inserimento a pieno titolo nella fascia aggiuntiva della graduatoria ad esaurimento del personale docente delle scuole dell'infanzia del Comune di Verona, approvata con determinazione dirigenziale rep. n. 3988 del 3 settembre 2012, secondo le indicazioni del D.M. n. 53 del 14 giugno 2012, in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 comma 2-ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14.

REQUISITI

Possono presentare **domanda di inserimento** a pieno titolo nella fascia aggiuntiva della graduatoria ad esaurimento del personale docente delle scuole dell'infanzia del Comune di Verona, pari alla quarta fascia delle analoghe graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia statale, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea in Scienze della Formazione primaria - indirizzo scuola dell'infanzia - conseguita negli anni accademici 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011;
2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
 - conoscenza della lingua italiana;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore alla età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
4. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992 n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
5. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
6. per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (art. 2 comma 4 DPR 693/96 e L. 226 del 23.8.2005);
7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
8. non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi.

Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità od interdizione;
- f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Tutti i candidati vengono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto; ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.

Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Verona - Piazza Bra, 1 - 37121 VERONA. Potranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentate direttamente al Protocollo Generale di questo Comune che rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 23 Novembre 2012.

Le buste pervenute per posta, per le quali farà fede la data di spedizione, dovranno contenere sul retro della busta l'indicazione "contiene domanda per selezione pubblica".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- il cognome e nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- l'attuale residenza, il recapito presso cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni e il numero telefonico;

- la richiesta di inserimento nella fascia aggiuntiva della graduatoria ad esaurimento del personale docente delle scuole dell'infanzia del Comune di Verona;
- di essere in possesso del diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia, l'Università che lo ha rilasciato, l'anno accademico di conseguimento tra quelli indicati per la partecipazione, la votazione finale riportata;
- il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza che dia comunque titolo alla partecipazione;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di condanne e procedimenti penali;
- di essere fisicamente idoneo all'impiego;
- eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- l'appartenenza a categorie che, a parità di punteggio, determinano la preferenza in graduatoria, (da rilevarsi tra quelle indicate in calce al presente bando). La mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio;
- l'autorizzazione all'utilizzo da parte dell'amministrazione dei dati personali ai soli fini della procedura.

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati presso il Settore Personale del Comune di Verona, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione.

TASSA DI AMMISSIONE

La presentazione della domanda comporta il versamento di € 10,00 da corrispondere mediante versamento sul c/c postale n. 236372 intestato al Comune di Verona - Riscossioni varie, **la cui ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda.**

ESCLUSIONE

E' motivo di esclusione la presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o l'assoluta indeterminazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio richiesto. La mancata regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali irregolarità sanabili in cui il candidato potesse incorrere nella compilazione della domanda comporta l'esclusione, che potrà essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dell'Amministrazione e comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione procederà a valutare i titoli prodotti dai candidati sulla base della seguente tabella:

TABELLA DI VALUTAZIONE RISERVATA AI CANDIDATI CHE RICHIEDONO L'INSERIMENTO NELLA FASCIA AGGIUNTIVA DELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VERONA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3988 DEL 3 SETTEMBRE 2012.

A. TITOLO ABILITANTE DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1 Per il conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria - indirizzo scuola dell'infanzia, sono attribuiti sino ad un massimo di **punti 12.**

Nel predetto limite dei 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il titolo è stato conseguito, i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	punti 4
per il punteggio da 60 a 65	punti 5
per il punteggio da 66 a 70	punti 6
per il punteggio da 71 a 75	punti 7
per il punteggio da 76 a 80	punti 8
per il punteggio da 81 a 85	punti 9
per il punteggio da 86 a 90	punti 10
per il punteggio da 91 a 95	punti 11
per il punteggio da 96 a 100	punti 12

A.2 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto A.1:

- a) si valuta il superamento di un solo titolo con valore abilitante;
- b) le votazioni il cui punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

A.3 Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1..

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti **punti 8**.

A.4 In aggiunta al punteggio di cui al punto A1:

per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia, sono attribuiti ulteriori **punti 30**.

B. SERVIZIO DI INSEGNAMENTO

B.1

- a) per il servizio di insegnamento nelle scuole dell'infanzia del Comune di Verona:
per ogni anno, **punti 12**
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 2**

a1) In aggiunta a quanto previsto al Punto B.1 - lett. a) verrà attribuito relativamente agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, un ulteriore punteggio:

per ogni anno punti 6;

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 1**.

a2) A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, e per gli anni successivi, il punteggio da attribuire, in aggiunta a quanto previsto al punto B1 – lett. a) sarà:

per ogni anno p. 12

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 2**

- b) **per il servizio di insegnamento nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie (2), a decorrere dal 1° settembre 2000:**

per ogni anno, **punti 12**

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 2**

- c) per il servizio di insegnamento in scuole dell'infanzia statali, e non statali autorizzate, con nomina dei docenti approvata dalla competente autorità scolastica, svolto antecedentemente al 1° settembre 2000:

per ogni anno, **punti 6**

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 1**

B.2 Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedente punto B.1:

- a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina relativo al posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
- b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno è valutato se effettuato nella scuola dell'infanzia. In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;
- c) **non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzato come titolo di accesso a una graduatoria di un qualsiasi posto (3)**
- d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- e) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:
 - 1. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie a posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04 (4)
 - 2. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività.

A) C. ALTRI TITOLI

Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:

- C.1** per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria (5) **Sono attribuiti punti 3;**
- C.2** per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1) **sono attribuiti punti 3;**
- C.3** Le idoneità e le abilitazioni per le scuole dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
- C.4** per ogni titolo professionale conseguito in uno dei paesi dell'U.E. riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E e 92/51 C.E.E. e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A) **sono attribuiti punti 3;**
- C.5** per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto (si valuta un solo titolo) (6) **sono attribuiti punti 12;**
- C.6** per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (si valuta un solo titolo) (6) (7) **sono attribuiti punti 6;**
- C.7** per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (fino ad un massimo di tre) (6) (7) (8) **sono attribuiti punti 3;**
- C.8.** per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (fino ad un massimo di tre) (6) (7) (8) **sono attribuiti punti 1;**

NOTE

- 1. La laurea in scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53.
- 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.
- 3. Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, non si applica a coloro che, alla data di entrata in

- vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, per la scuola dell'infanzia e primaria, per effetto di precedenti titoli di accesso.
4. Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.
 5. Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.
Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.
Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.
 6. Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per i diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G. 31 marzo 2005.
 7. Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.
 8. La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI

I titoli che i candidati ritengano utile produrre ai fini della valutazione dovranno essere resi tramite dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, esclusivamente sul modulo di domanda predisposto ed allegato al presente bando.

Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegata una copia fotostatica in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità del candidato in corso di validità.

Il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli come indicato nel modulo di domanda che consentano l'accertamento della veridicità dei dati dichiarati, **fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione.**

I dati richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati presso il Settore Personale del Comune di Verona, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione.

La certificazione dei servizi prestati presso il Comune di Verona in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia, nonché dell'idoneità conseguita in concorsi pubblici per insegnante di scuola dell'infanzia indetti dal Comune di Verona, verrà allegata d'ufficio alla domanda di partecipazione alla selezione. I candidati potranno prendere visione delle sopra indicate certificazioni nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, dal 10 al 14 dicembre 2012, recandosi presso gli uffici del Settore Personale – Ufficio Concorsi e Selezioni.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

I candidati verranno inseriti in graduatoria in una fascia aggiuntiva all'interno della quale verranno graduati con il relativo punteggio spettante. A parità di punteggio verranno applicati i titoli di preferenza di cui all'art. 36, commi 3 e 4 del vigente Regolamento sul reclutamento e la selezione di personale.

Il giorno 10 Dicembre 2012 verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.verona.it alla Sezione Concorsi e Selezioni, la graduatoria provvisoria avverso la quale i candidati interessati potranno presentare reclamo, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, mediante istanza da presentare esclusivamente presso:

Ufficio Concorsi del Comune – P.zza Bra 1 – 3° piano - stanza n. C314

Fax Ufficio Concorsi Comune Verona - n. 0458077671

e – mail: concorsiselezioni@comune.verona.it

L'Amministrazione, in sede di autotutela, potrà procedere alle correzioni necessarie.

Si darà quindi corso all'approvazione della graduatoria definitiva, avverso la quale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

La graduatoria ha validità per gli anni scolastici 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 e potrà essere utilizzata sia per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche, una volta esaurita la disponibilità, o per rinuncia ai posti annualmente assegnabili, dei candidati classificati nella graduatoria ad esaurimento approvata con determinazione n. 3988 del 3 settembre 2012.

Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla preferenza a parità di punteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione e di indire una nuova procedura concorsuale.

Il rapporto di lavoro con il personale assunto sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L.

Il personale assunto sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione ha facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del succitato decreto 445 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decadrà dall'assunzione.

Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'Amministrazione può richiedere all'interessato la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia già in possesso.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno assumere servizio entro il termine fissato. Qualora non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richiesti o che senza giustificato motivo non assumano servizio alla data fissata, non si darà luogo alla stipulazione del contratto di lavoro.

La partecipazione alla procedura selettiva obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni e delle norme contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, come anche previsto dall'art. 61 del D.L. 29/93 e successive modificazioni, viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Verona, 5 novembre 2012

f.to IL DIRETTORE
AREA RISORSE UMANE
(Avv. Marco Crescimbeni)

TABELLA PREFERENZE

Regolamento sul reclutamento e la selezione di personale Articolo 36, commi 3 e 4:

- a) insigniti di medaglia al valor militare;
- b) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- c) mutilati e invalidi per fatti di guerra;
- d) mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) orfani di guerra;
- f) orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) feriti in combattimento;
- i) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
- k) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- l) figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
- r) coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) invalidi e mutilati civili;
- t) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

1. dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.